

Allegato C) al Verbale dell'Assemblea ordinaria del 30/10/2020

Statuto dell'Associazione culturale sportiva ricreativa senza scopo di lucro "Fiumana"

Art. 1 – È costituita con sede in Ferrara (FE) in Via Darsena n. 57, con durata illimitata, l'Associazione denominata "Fiumana associazione di promozione sociale", in breve "Fiumana APS".

Art. 2- L'Associazione è costituita al fine di promuovere finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale attraverso attività culturali, turistiche, ricreative, sportive prevalentemente con l'attività spontanea e gratuita da parte degli associati, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e di terzi con particolare riguardo alle attività:

- sviluppo del turismo fluviale e culturale;
- studio, conservazione e sviluppo della cultura e delle tradizioni del fiume;
- sviluppo delle attività sportive connesse alla nautica da diporto;
- creazione di spettacoli teatrali, musicali ed affini;
- promozione delle arti sceniche attraverso convegni, laboratori, workshop ecc.;
- promozione della scrittura e della lettura;
- mediazione interculturale;
- organizzazione e progettazione di eventi culturali.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Essa svolge in particolare le seguenti attività di interesse generale dirette ai soci, relativi famigliari e terzi:

1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale attraverso laboratori di teatro, spettacoli, corsi ed eventi, progetti interculturali, corsi e laboratori linguistici, promozione dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, sviluppo di progetti di animazione ispirati anche alla storia e alle storie del Grande Fiume che utilizzano il suo ambiente come scenografia ideale, l'elaborazione e l'applicazione di nuovi strumenti ed approcci utili alla realizzazione degli obiettivi sociali di cui sopra ed in particolare di mezzi progettuali, espressivi e comunicativi attinenti alle arti, alle tradizioni, alla scrittura, alla letteratura, alla musica, al teatro e all'animazione culturale, l'organizzazione di attività creative, educative, formative, divulgative e promozionali volte alla realizzazione degli obiettivi di cui sopra in un'ottica di arricchimento ed

accrescimento del dialogo interculturale ed intergenerazionale; attività di musica, spettacolo, cinema, teatro, viaggi, concerti, cabaret, danza, spettacoli vari, anche di tendenza, sperimentali e di rilievo socioculturale per favorire una maggiore integrazione tra gli associati e per attuare gli scopi sociali, contribuendo così allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

2) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali attraverso la valorizzazione del fiume Po;

3) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale attraverso la creazione di itinerari sperimentali di navigazione con il battello all'interno della città, lo sviluppo e la diffusione del turismo fluviale, della nautica da diporto, della vita golenale, dell'escursionismo naturalistico e di attività culturali in genere attraverso attività di studio, comunicazione, consulenza, elaborazione ed esecuzione materiale di programmi e progetti;

4) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche con particolare, ma non esclusivo riferimento alle discipline nautiche, all'escursionismo e alle discipline della ginnastica per la salute intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci;

5) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata anche per la creazione e messa a disposizione di luoghi e/o locali mobili ed immobili specifici, dedicati al tempo libero, all'aggregazione, alle attività turistiche e ricreative nonché alla vita sociale del proprio circolo e per promuovere in generale le attività di interesse generale sopra evidenziate.

L'associazione intende operare in sinergia con gli altri Enti del Terzo Settore e in generale le organizzazioni del privato sociali così come collaborare con le Pubbliche Amministrazioni anche facendosi promotrice di coprogrammazione e partecipando alla coprogettazione di interventi nelle proprie aree di interesse.

Al fine di favorire la socialità e quindi la valorizzazione del bene relazionale, l'associazione potrà svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande diretta ai propri soci ed ai tesserati agli Organismi a cui intende affiliarsi o affidare a terzi la gestione di tale servizio.

L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizioni che siano rispetto a queste secondarie e strumentali nell'accezione offerta dal Legislatore.

Art. 3 – Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, in assenza di qualsiasi forma di discriminazione sia all'atto dell'ammissione che nella gestione del vincolo associativo.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

Il socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente statuto. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale. L'avvenuta ammissione può essere comunicata anche verbalmente all'interessato.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni oltre a rappresentarlo in assemblea con diritto di voto ed elettorato attivo ma non passivo, a meno che non sia a sua volta socio dell'associazione.

Art. 4 – L'Associazione si compone di:

- soci fondatori: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo dell'Associazione;
- soci ordinari: sono coloro che hanno fatto domanda di associazione al Consiglio Direttivo, ne hanno ottenuto parere favorevole con la maggioranza di 2/3 dei Consiglieri e versano le quote stabilite annualmente dal Consiglio stesso;
- soci minorenni: sono gli associati minori di età iscritti alle scuole dell'obbligo, autorizzati dal tutore, che diventeranno soci effettivi con esercizio diretto dell'elettorato attivo e passivo al compimento del diciottesimo anno di età.

Ai soci sono riconosciuti i seguenti diritti:

- 1) diritto di voto per le approvazioni e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per l'elettorato attivo e passivo degli organi direttivi dell'Associazione;
- 2) diritto di accedere ai libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo;
- 3) diritto di recedere dall'associazione;

e doveri:

- 1) rispettare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le delibere adottate dagli organi sociali;

2) pagare ogni anno le quote sociali stabilite dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo

nel rispetto del principio di uniformità del rapporto associativo.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

Art. 5 – La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni volontarie, da presentarsi per iscritto nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa annuale senza alcuna penale;
- c) per delibera di radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il Consiglio Direttivo può irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che adottino un contegno contrario alla buona educazione:

- ammonizione
- sospensione da ogni attività o da incarichi sociali per un periodo determinato.

Il provvedimento di radiazione deliberato dal Consiglio Direttivo non è immediatamente efficace ma deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Il socio può impugnare i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo di fronte all'Assemblea ordinaria dei soci.

L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale né totale.

Art. 6 – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Art. 7 – I mezzi finanziari

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- e) entrate derivanti da prestazioni e servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 8 – Il patrimonio sociale è costituito da:

- avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;
- donazioni, lasciti e successioni;
- erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, da enti locali e da altri enti pubblici e/o privati;
- i beni dell'Associazione.

Gli associati non potranno mai chiedere la divisione del fondo comune o dei beni che lo costituiscono, né pretendere la quota in caso di recesso o di esclusione.

Art. 9 – Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo e deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 aprile per l'approvazione.

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- reinvestimento degli utili interamente nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale;
- a disposizione per iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature.

È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

Art. 10 – L'anno sociale ha inizio con il 1° (primo) gennaio e termina con il 31 (trentuno) dicembre.

Art. 11 – L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atta ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto di voto nel totale rispetto del principio di democrazia interna secondo il principio del voto singolo.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con le quote sociali e iscritti da almeno tre mesi, a norma dell'art. 2532 C.C. Comma 1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno tramite convocazione editoriale o telematico, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio dal Consiglio direttivo.

La convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, oltre che essere indetta dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, che dovranno avanzare domanda scritta proponendo l'ordine del giorno; in tale caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta predetta. I soci proponenti dovranno essere in regola con le quote sociali.

L'avviso dovrà essere inviato non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tramite mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio: posta raccomandata, telegramma, fax, e-mail, ecc.) a ciascun socio, all'indirizzo indicato sui libri dei soci.

Non si potrà mai discutere e deliberare su argomenti non inclusi all'ordine del giorno, se non con il consenso unanime dei soci aventi diritto al voto.

Art. 12 – Per la validità delle assemblee, ordinarie o straordinarie, in prima convocazione è necessaria la presenza di più della metà dei soci. Trascorso un giorno da quello indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti espressi.

Art. 13 - Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci.

Fungerà da Segretario dell'Associazione lo stesso Segretario; in sua assenza sarà designato dall'Assemblea.

L'Assemblea può designare due scrutatori tra i soci presenti per controllare le operazioni di voto.

Di ogni Assemblea dovrà redigersi il verbale, che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Delle delibere dell'Assemblea deve essere data pubblicità, mediante affissione all'albo della sede.

Art. 14 – L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo ed eventualmente quello preventivo nonché il bilancio sociale;
- approva regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- discute ed approva il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo ed eventualmente l'Organo di controllo, revoca i relativi mandati ed esercita eventualmente azione di responsabilità nei loro confronti.

Art. 15 – L'Assemblea straordinaria:

- delibera in ordine alle proposte di modificazioni dello statuto sociale specificatamente all'ordine del giorno;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 16 – L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da uno a cinque consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i soci, ed al suo interno elegge:

- il presidente
- il vicepresidente
- il segretario
- due consiglieri
- l'Organo di controllo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni.

I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente una volta ogni semestre su convocazione del Presidente. Potrà riunirsi straordinariamente ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne venga fatta richiesta da almeno due membri del Consiglio Direttivo. È presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, e in assenza anche di questi dal più anziano dei soci. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

I componenti del Consiglio Direttivo assenti, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, saranno ritenuti dimissionari.

Art. 18 – Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- procedere all'inizio di ciascun anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- predisporre le relazioni da presentare all'Assemblea sull'attività svolta; elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno ed eventualmente il bilancio sociale;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio successivo;
- deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie; proporre all'approvazione dell'Assemblea il regolamento interno o modifiche dello statuto;
- altre deliberazioni non riservate ad organi specificati dell'Associazione;
- vendere e permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili; stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione e prendere i necessari provvedimenti in caso di decadenza, recesso o di condizioni a norma di legge o del presente statuto, che determinano l'esclusione dei soci;
 - redigere l'eventuale regolamento interno relativo all'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'Albo dell'Associazione.

Art. 19 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e la rappresentanza in ogni circostanza. Ha la firma sociale con la facoltà di riscuotere e quietanzare. Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti. Il Presidente può demandare queste sue facoltà ad uno o più membri del Consiglio Direttivo. In caso di assenza del Presidente il Vicepresidente lo sostituisce.

Art. 20 – Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, provvede al normale andamento della Associazione, dirige l'amministrazione sociale, tiene il libro dei soci, il libro dei verbali del Consiglio Direttivo, il libro dei verbali dell'Assemblea, il libro inventario che controlla il patrimonio, e ogni altra documentazione su istruzioni del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – L'Organo di controllo, anche monocratico, viene eletto dall'Assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o quando la particolare complessità della gestione

associativa lo rende opportuno.

Spetta all'Organo di controllo:

- 1) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- 2) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- 3) esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del DLgs 117/2017 la revisione legale dei conti a condizione che ne sussistano i requisiti professionali;
- 4) esercitare i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni relative allo svolgimento delle attività di interesse generale, le attività diverse, le raccolte fondi, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;
- 5) deliberare nei ricorsi avverso provvedimenti sanzionatori adottati dal Consiglio Direttivo presentati dall'interessato all'Organo di controllo entro 15 giorni dalla ricezione della relativa adozione.

I componenti dell'organo di controllo possono

- assistere, con voto esclusivamente consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- esercitare la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione: se rileva irregolarità amministrative deve comunicarle al Consiglio Direttivo per iscritto per i necessari provvedimenti;
- procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 22 – Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a favore di altro o altri Enti del Terzo Settore, sentita l'Amministrazione preposta.

Art. 23 – I soci si impegnano a non adire per nessun motivo a vie legali contro l'Associazione, ma a ricorrere per ogni controversia ad un Organismo di Conciliazione

nominato allo scopo.

Art. 24 – Il Conciliatore viene eletto dall'Assemblea. La carica di Conciliatore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'intero dell'Associazione.

Il Conciliatore è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitro tra le varie componenti dell'Associazione.

Spetta in particolare al Conciliatore:

richiamare informalmente e formalmente, poi sospendere per un periodo determinato il socio che non rispetti lo statuto o il regolamento associativo;

arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci;

controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie.

Per perseguire questo fine, Il Conciliatore può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti di fronte all'Assemblea Generale di tutti i suoi atti;

derimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello statuto e dei suoi principi.

Ferrara, lì

Il presidente

Georg Sobbe

Il segretario

Nicola Spanò